

CAMERA DEI DEPUTATI N. 906

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUMIA, LUCIDI, MUSSI

Disposizioni per favorire lo sviluppo sostenibile delle isole minori

Presentata il 20 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni questione riguardante le isole minori italiane (e anche greche, jugoslave o turche) si lega alla generale situazione del mare Mediterraneo, teatro millenario di lotte, commerci, cultura; bacino di incontro (crogiolo molto più che frontiera) dei tre continenti più antichi e, fino ad un certo momento della nostra storia, baricentro indiscusso degli eventi umani. La sua apparente decadenza come via d'acqua non gli ha impedito di mantenere, in senso politico e strategico, un ruolo di protagonista.

Anche recentemente l'area mediterranea ha rappresentato un luogo di conflitti e di guerre, una zona assai instabile e troppo ristretta per le enormi tensioni politiche, economiche e militari che la pervadono. La difficile situazione dei Balcani con i suoi nazionalismi esasperati, le prospettive non risolte della pace in Medio Oriente fanno persistere elementi di incertezza e di pericolosità che se fossero fuggiti potrebbero incamminare l'intera

area verso un futuro di pace. Il Mediterraneo e i suoi Paesi rivieraschi potrebbero diventare una delle aree forti del mondo, fonte di floride relazioni commerciali e di un prospero sviluppo economico. Più in generale sta crescendo l'interesse verso il mare, che non è più solo visto come nel passato una minaccia di invasioni, cataclismi e sciagure, ma piuttosto come una delle nuove frontiere degli anni 2000, allo stesso modo degli impenetrabili spazi siderali.

Il mare è il vero spazio da conquistare nei prossimi decenni, come nuova fonte per l'uomo, sia di sostanze alimentari e materie prime, sia di conoscenze scientifiche.

Il recupero qualitativo delle isole ad una nuova potenzialità produttiva, economica e culturale, ha il significato di estendere il territorio dalla terra al mare attraverso quei capisaldi (le isole, appunto) che sono o potranno essere, sul mare, l'equivalente delle comunità (dalla città all'oasi, e alla fattoria isolata) che punteg-

giano la superficie del continente, poli di riferimento, accumulo e distribuzione del lavoro umano.

La proposta di legge che verrà illustrata intende porsi come primo passo preparatorio di più ampi sviluppi, nell'ambito di un'azione di recupero del mare ad un rapporto vitale con l'uomo e, prima di tutto, con quelle comunità umane geograficamente e storicamente destinate a vivere, con il mare, in più stretto ed immediato contatto.

Le isole minori.

Pochissime grandi isole (arcipelago giapponese, Gran Bretagna) hanno un autonomo valore di forte impronta nazionale. Altre isole come la Sicilia, ad esempio, pur grandi come estensione e valori culturali, hanno mantenuto una prevalente posizione di dipendenza dai poteri politici continentali. Per la grande moltitudine delle isole minori il ruolo di dipendenza appare accentuato e spesso esasperato fino alla totale emarginazione.

Per le isole minori italiane i gravi problemi del presente sono senza dubbio una conseguenza storicamente logica del passato, ma non logicamente inevitabile.

Le isole erano le stazioni di posta del mare, punti indispensabili per la sosta ed il riposo; per gli scambi di merci, idee, cultura; per il rifornimento. Ponza non riceveva acqua dal continente, ma ne forniva alle navi romane in transito; aveva vegetazione e piovosità ed acquedotti ora presenti soltanto nella memoria storica. Le isole erano anche le sentinelle del mare contro i corsari e le flotte nemiche. Erano luoghi adatti alla colonizzazione ed alla produzione di beni. Restando sull'esempio di Ponza, i Borboni ne incoraggiarono la colonizzazione con mirabili opere, non solo per farne una comunità autonoma attraverso l'agricoltura specializzata e la pesca, ma anche un centro produttivo per il continente.

Allo stato attuale, per certi aspetti relativi alle possibilità del nostro tempo, la vitalità produttiva e culturale delle isole

minori italiane ha subito un rallentamento o un minore progresso.

Non va dimenticato che esse appartengono per la maggior parte all'area meridionale dell'Italia, e del meridione ripresentano, aggravati, tutti i problemi ed i ritardi. L'agricoltura vi esiste in forme minime e spesso primordiali. L'industria non vi è quasi mai arrivata. La pesca langue ovunque. Resta il turismo che per le isole, specie nell'ultimo decennio, sembra l'ultima ed unica speranza. Ma il turismo non basta a colmare il vuoto economico lasciato dalle altre attività e, insieme ad una mal distribuita ricchezza, porta gravi danni ove le sue iniziative non vengano controllate.

Proprio il turismo ha portato in primo piano l'emergenza poiché, provocando una fluttuazione demografica stagionale in proporzioni spesso da 1 a 10, ha aggravato enormemente ogni problema di approvvigionamento idrico ed energetico.

Acqua ed energia sono dunque, per le isole minori, proporzionalmente alla loro disponibilità, i coefficienti moltiplicatori di qualsiasi tipo di sviluppo.

Si escludono da questo sommario discorso sulle isole minori:

a) tutti quei tratti di terra emersa che non superano le caratteristiche e le dimensioni dello scoglio inabitabile;

b) tutte le isole disabitate che conviene restino tali;

c) tutte le isole prossime al continente e comunque già collegate alle reti idriche ed elettriche nazionali.

Le isole minori oggetto della proposta di legge (si veda l'allegato A annesso alla medesima) sono quelle di notevole importanza dimensionale e demografica (ad esempio Ponza, Lipari, Favignana, Lampedusa, Pantelleria, per non parlare di Capri, di Ischia, del Giglio, dell'Elba, eccetera, che hanno una configurazione diversa) sul Tirreno, e le Tremiti sull'Adriatico, piccole e quasi disabitate.

Esse hanno tutte in comune la completa dipendenza dal continente per quanto riguarda, tra l'altro, l'approvvigionamento idrico ed energetico. Ritorniamo

così al concetto di dipendenza già precedentemente introdotto come considerazione generale. Lo ritroviamo in quel caso estremo che investe le necessità primarie: acqua ed energia. Siamo cioè in presenza del grado massimo e conseguentemente della più bassa qualità di dipendenza, tanto che tutte le altre dipendenze (politica, amministrativa, economica, culturale) ne risultano condizionate in senso irrimediabilmente negativo.

La mancanza di acqua e di energia, quando ciò viene provocata da calamità naturali o indotte (terremoti, inondazioni, eventi bellici), costituisce una emergenza temporanea.

Le isole di cui parliamo sono casi di emergenza permanente.

Allo Stato, inefficiente o solerte che sia, si pongono comunemente due alternative.

Una (quella praticata al presente) si riassume in un complesso di provvedimenti fondamentalmente assistenziali, che tendono ad aggravare gli squilibri già descritti. L'acqua viene portata periodicamente per mezzo di navi cisterna, con spese enormi, dissipazioni di energie, disagi economici e con costi crescenti per i cittadini. Il problema energetico provoca il sorgere discontinuo, mal programmato, sotto o sopraddimensionato secondo alterne fortune, di costose centrali termoelettriche. Oppure, magari quando interessi di svariate qualità e validità vengono a coagularsi intorno a qualche luogo fortunato, nascono progetti di allaccio al continente con condotte e cavi sottomarini e costi da capogiro.

L'altra alternativa è un cambiamento totale di indirizzi e direttive. Ciò richiede fantasia e abbandono di molte consuetudini mentali ed operative.

Si tratta di mettere in campo tecnologie appropriate che assicurino il recupero di tecniche edilizie fortemente legate alle risorse locali, la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico, solare, geotermico, eccetera), lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani in forme innovative.

Le attrezzature prevedibili come necessarie possono comprendere dissalatori, generatori di energia elettrica, depuratori, potabilizzatori, inceneritori di rifiuti.

Le attrezzature dovranno inserirsi armonicamente nel territorio dell'isola. L'eventuale posa su natanti può introdurre un elemento nuovo nel paesaggio marino e quindi sarà fondamentale la cura che dovrà porsi, nel disegno progettuale, al risultato estetico finale.

Particolare attenzione e cura devono essere poste alla questione degli approdi che devono essere resi sicuri ed adeguatamente attrezzati. Le isole potranno, inoltre, rappresentare un sistema attrezzato di ricerca permanente sulla fauna e la flora marine, sui pericoli dell'inquinamento, sulle possibilità di sfruttamento a fini alimentari, estrattivi o semplicemente scientifici.

In questo pensare alle isole come future sedi di università del mare o presidi ecologici o grandi *fazenda* marine ci si avvia verso la mitologia futuribile nominata in premessa, di imprevedibile ed entusiasmanti risultati.

Come dal punto di vista economico e sociale, la vita isolana richiede di utilizzare determinate tecnologie o particolari accorgimenti, così è necessario dare un pieno riconoscimento alla « particolarità » delle isole nel sistema giuridico del nostro Paese dotando la nostra legislazione degli strumenti di base necessari.

Gli obiettivi da perseguire sono ormai chiari e unanimemente riconosciuti.

L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), nella sua IV assemblea generale del novembre 1999, ha approvato una mozione generale, che ha fra i suoi punti centrali:

- 1) l'approfondimento di un progetto per lo sviluppo eco-sostenibile delle isole;
- 2) la richiesta di garanzie per i comuni diritti di cittadinanza dei cittadini delle isole (salute, istruzione, circolazione, qualità della vita, eccetera);
- 3) la elaborazione di un piano integrato di sviluppo locale multiregionale da attuare con un accordo di programma quadro fra regioni, ANCIM e Ministeri interessati;
- 4) l'accesso alle misure comunitarie privilegiate previste per le realtà a basso reddito;

5) la richiesta di costituire a livello nazionale e nelle regioni con territori insulari appositi dipartimenti per le isole minori al fine di garantire la coerenza delle varie leggi e dei provvedimenti governativi con le esigenze dei territori insulari.

Viene, inoltre, sostenuta la necessità di mettere in rete il sistema delle isole, creando una potente e moderna « piattaforma telematica » soprattutto ai fini della valorizzazione del patrimonio turistico e culturale.

Tenendo conto di questi obiettivi, che sembrano proporre una lettura nuova e più appropriata del ruolo delle isole minori italiane, è stata redatta (nella XIII legislatura, atto Camera n. 6759) in collaborazione con il Comitato di parlamentari per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile (COPIT) una proposta di legge, che si ripresenta all'attenzione del nuovo Parlamento, nel tentativo di dare una prima prospettiva alla doverosa iniziativa dello Stato. L'intento è quello di indurre il Governo centrale, in pieno accordo con le regioni interessate e con la partecipazione consapevole delle popolazioni locali, a riconsiderare le modalità dell'intervento pubblico finora attuate, a qualificare la spesa statale finalizzandola alla innovazione tecnologica, a mutare l'approccio ai problemi delle isole instaurando un dialogo con queste realtà. È giocoforza perciò istituire un centro di promozione, di direzione, di coordinamento di questo complesso sforzo, che — in considerazione dell'emergente profilo di permanente straordinarietà della condizione delle isole — si è ritenuto opportuno individuare nel Ministero dell'interno.

Ciò premesso, la proposta di legge mira a delineare gli strumenti primari, essenziali a produrre la svolta necessaria per affrontare in termini nuovi le problematiche delle isole minori.

Con la presente proposta di legge si intende porre le premesse di avvio di una legislazione *ad hoc*.

L'articolo 1 istituisce l'elenco funzionale delle isole minori italiane di cui

all'allegato A annesso alla legge. Un apposito ufficio, istituito nell'ambito del dipartimento competente del Ministero dell'interno, provvede anche all'aggiornamento delle notizie concernenti le isole minori italiane attraverso la gestione di una base dati.

Con l'articolo 2 è istituito il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane quale organo di consulenza per il Governo e per il Parlamento nelle materie oggetto della legge. Al Comitato sono demandati anche compiti di indirizzo, di elaborazione e di proposta circa i programmi di sviluppo sostenibile della regione mediterranea con riguardo particolare alle isole minori dell'intero Bacino mediterraneo.

L'articolo 3 estende la concertazione per lo sviluppo ai temi delle isole minori individuando accordi di programma quadro, a carattere speciale, da inserire nelle intese istituzionali di programma che le regioni, ai sensi della legge n. 662 del 1996, stipulano con il Governo centrale.

L'articolo 4 individua lo strumento degli itinerari turistici locali, allo scopo della valorizzazione specifica delle risorse delle isole minori in funzione dell'ambiente, delle tradizioni e della cultura.

L'articolo 5 riguarda l'istituzione decentrata in ciascuna delle predette isole di un presidio di protezione civile ai sensi dei decreti legislativi n. 300 del 1999 e n. 334 del 1999 e della legge n. 265 del 1999.

L'articolo 6 prevede una relazione annuale, di ciascun sindaco, sullo stato della vita civile nell'isola e sui provvedimenti da adottare in via d'urgenza, da trasmettere al presidente della regione ed al presidente del Comitato di cui all'articolo 2.

L'articolo 7 riguarda i rapporti con le isole minori del Mediterraneo prevedendo di intensificare lo scambio culturale e il trasferimento delle esperienze delle comunità isolane mediante l'istituzione di una delegazione parlamentare italiana per il patrocinio della conferenza degli enti locali delle isole minori del Bacino del Mediterraneo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Elenco funzionale delle isole minori italiane).

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna isola, di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

2. Il Ministero dell'interno, di intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tale fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e alla esposizione sistematica dei dati relativi ai profili indicati al medesimo comma 1 e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete INTERNET.

3. Gli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui al comma 1, incluse le comunità isolane ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari, al diritto allo studio, alla formazione professionale;

b) pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte dell'Agenzia di protezione civile, di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolate e con riguardo ai seguenti settori:

1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;

2) servizi di trasporto e di navigazione, assistiti da reti satellitari e via cavo;

3) produzioni energetiche alternative;

4) smaltimento di rifiuti;

5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;

e) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

1) la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e contenimento dei relativi flussi, e di istituire appositi *ticket* di ingresso;

2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva.

4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle comunità isolate previsti dal comma 3, l'elenco è trasmesso al Parlamento, alle amministrazioni centrali dello Stato, alle Agenzie istituite ai

sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.

ART. 2.

*(Comitato paritetico istituzionale
delle isole minori italiane)*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Ministro dell'interno o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

2. Il Comitato è composto:

a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;

b) dai direttori dell'Agenzia di protezione civile e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui, rispettivamente, agli articoli 79 e 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, o loro delegati;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della sanità, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, per i beni e le attività culturali e delle attività produttive, designato dai rispettivi Ministri.

3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Ministro dell'interno, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministra-

zioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali il Ministro dell'interno provvede a rinnovarne la composizione. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dal Comitato, il Ministro dell'interno provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato, previa intesa con il Ministero dell'interno, senza maggiori oneri a carico dello Stato.

ART. 3.

(Concertazione per lo sviluppo).

1. Al fine della tutela della specificità storica e culturale delle isole minori nonché, in considerazione della loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle medesime, lo Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la partecipazione dell'ANCIM e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolate, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.

ART. 4.

(Itinerari turistici locali).

1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti fra le isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, ed allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.

2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici legittimati ad intervenire nel procedimento

amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui al medesimo comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) predisposizione di un *memorandum* di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;

b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;

c) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

d) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).

ART. 5.

(Presidi di protezione civile).

1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dall'Agenzia di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, alla legge 3 agosto 1999, n. 265 e successive modificazioni, ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte è istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

2. I presidi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia di protezione civile, anche al fine del necessario coordinamento con le

organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.

3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.

ART. 6.

(Relazioni annuali).

1. I sindaci dei comuni presenti nelle isole di cui all'allegato A annesso alla presente legge curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al presidente della regione territorialmente competente ed al presidente del Comitato.

ART. 7.

(Rapporti con le isole minori del Mediterraneo).

1. È istituita la delegazione parlamentare italiana per il patrocinio della Conferenza degli enti locali delle isole minori del Bacino del Mediterraneo, composta da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge.

2. La Conferenza di cui al comma 1 ha come obiettivo quello di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del Bacino del Mediterraneo, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.

3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del Bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i citati enti.

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

ISOLE MINORI

Prov.	Isola	abit.	sup. Kmq.	ab/Kmq.
AG	Lampedusa	3.991	20.2	197
AG	Linosa	392	5.3	73
CA	San Pietro	6.849	50	136
FG	Caprara	—	1	1
FG	San Domino	210	2.5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Giannutri	3	2.32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2.23	60
LI	Isola d'Elba	27.543	244	112
LI	Pianosa	—	10	—
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	—	0.5	—
LT	Ventotene	508	1.5	338
ME	Alicudi	129	5.1	25
ME	Filicudi	160	9.5	16
ME	Lipari	8.652	37.6	230
ME	Panarea	268	3.4	78
ME	Salina	2.193	26.8	81
ME	Stromboli	393	12.6	31
ME	Vulcano	434	21	20
NA	Capri	11.962	10.26	1.165
NA	Ischia	39.126	46.3	845
NA	Procida	10.015	3.7	2.706
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SS	Asinara	300	51.9	5
SS	Caprera	73	15.7	4
SS	La Maddalena.....	10.724	19.6	547
SS	Molara (Olbia) n.c.	—	—	—
SS	Razzale (La Maddalena) n.c.	—	—	—
SS	Santa Maria n.c.	—	—	—
SS	Santo Stefano	—	2	—
SS	Spargi n.c.....	—	1.7	—
SS	Tavolara n.c.	—	6	—
TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Levanzo	229	7	32
TP	Marettimo	822	9	91
TP	Pantelleria.....	8.327	83	100
	Totale ...	144.197	791.71	182 (dens. media)

Lire 500 = € 0,26



14PDL0014930